

**DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016**

**554/2016/R/GAS**

**DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DELL'INCENTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

**VISTI:**

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/73/CE;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento 984/2013);
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 378/2015/R/gas (di seguito: documento 378/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 469/2016/R/gas (di seguito: documento 469/2016/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas ), come da ultimo approvato dall'Autorità con deliberazione 470/2015/R/gas (di seguito: codice di rete).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei servizi;

- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l’Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB), che recepisce il Regolamento 312/2014;
- il TIB, all’articolo 9, ha istituito, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto;
- l’articolo 9, del TIB, definisce gli indicatori di performance del responsabile del bilanciamento (RdB) e una “relazione tipo” che lega tali indicatori di performance al valore economico dell’incentivo; la relazione è espressa in forma parametrica in modo che con separato provvedimento possano essere periodicamente rivisti i valori numerici dell’incentivazione, fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati; in particolare gli indicatori di performance individuati dal TIB sono:
  - *p1* che misura l’errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata nel giorno precedente a quello di flusso;
  - *p2* che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
  - *p3* che misura l’utilizzo per il bilanciamento della rete di risorse nella disponibilità del RdB.
- con il documento 469/2016/R/gas, l’Autorità ha posto in consultazione i valori numerici da applicare alla “relazione tipo” di cui al precedente alinea, rivalutando in particolare quanto posto precedentemente in consultazione con il documento 378/2015/R/gas, alla luce delle risposte a suo tempo pervenute;
- gli elementi essenziali della consultazione 469/2016/R/gas, limitatamente alla parte relativa agli incentivi sono così riassumibili:
  - è prospettato un livello massimo della penalizzazione complessiva, derivante da tutti e tre gli incentivi, pari a 5 milioni, inferiore agli orientamenti espressi nel documento 378/2015/R/gas, in ragione dell’esigenze, rappresentate da Snam Rete Gas di limitarne l’esposizione al rischio di perdite eccessive;
  - è prospettata una corrispondente riduzione dei premi relativi alle singole *performance* al fine di mantenere un certo grado di simmetria con il livello massimo di penalizzazione;
  - relativamente alla *performance p1* è prospettato un forte incremento della penalizzazione nel caso di c.d. “errori grossolani” (errori superiori al 10%);
  - è prospettata una validità degli incentivi per un solo anno termico al fine di consentire una revisione e messa a punto dei valori dopo una prima fase di sperimentazione;
- dalla consultazione è emerso quanto segue:

- a) larga parte dei soggetti intervenuti ritiene che i livelli prospettati di premi e penali siano poco significativi e tali da comportare una perdita di efficacia del sistema di incentivi; pertanto è espressa la preferenza per i livelli prospettati nel documento 378/2015/R/gas;
- b) gli utenti ritengono opportuno mantenere una simmetria tra penali e premi, mentre Snam Rete Gas richiede che sia previsto un incentivo con un livello di premi superiori a quello delle penali per stimolare il miglioramento delle performance rispetto a quelle storicamente conseguite;
- c) in relazione ai livelli base e target delle *performance* gli utenti e Snam Rete Gas esprimono valutazioni contrastanti; in particolare gli utenti ritengono i livelli prospettati facilmente raggiungibili mentre Snam Rete Gas ritiene, in particolare che:
- sia eccessivamente penalizzante la curva dell'incentivo p1, per errori di previsione superiori al 10% in quanto tali errori sarebbero dovuti *“al solo effetto delle variabili in gran parte esogene”*, al di fuori del controllo del *management* (quali l'errore di previsione del consumo gas degli impianti termici elettrici); pertanto *“l'analisi condotta attraverso una simulazione Monte-Carlo evidenzia inoltre come solo in circa il 2% dei casi in continuità delle performance storiche, il TSO avrebbe un incentivo non negativo”*; inoltre Snam Rete Gas esprime una preferenza la struttura adottata nel Regno Unito, che prevede un incentivo sulla prestazione media annuale, in luogo di quella giornaliera, in quanto *“appare più efficace nel favorire un comportamento virtuoso dell'operatore senza esportare ad ingiustificati rischi”*;
  - *“appaiano molto stringenti ed eccessivamente sfidanti”* gli incentivi relativi agli interventi sul mercato e al bilanciamento residuale (*performances p2 e p3*); *“ciò anche in considerazione del fatto che – non essendo il nuovo regime ancora operativo - non solo non si dispone di dati storici confrontabili ma il responsabile del bilanciamento è chiamato a svolgere attività di intervento sul mercato in negoziazione continua che richiedono nuove competenze”*; pertanto Snam Rete Gas propone che tali incentivi siano resi operativi dopo un periodo di sperimentazione;
- d) con particolare riferimento all'incentivo p2, gli utenti ritengono non debba essere riconosciuto l'incentivo a Snam Rete Gas in caso non abbia effettuato azioni di bilanciamento attraverso il mercato; infatti questa situazione sarebbe dovuta ad azioni di bilanciamento efficienti effettuate dagli utenti, possibili anche grazie a previsioni corrette, già oggetto di incentivazione;
- e) sono state presentate proposte aggiuntive che riguardano aspetti ulteriori, in materia di bilanciamento, rispetto agli orientamenti espressi dall'Autorità fra le quali:
- l'introduzione di un incentivo sulla puntualità con cui sono pubblicate da Snam Rete Gas le informazioni;

- la modifica della struttura dell'incentivo *II* che preveda la differenziazione su base stagionale o in relazione alla criticità del giorno, la misura della *performance* in valore assoluto anziché in percentuale o con riferimento anche alle previsioni successive alle ore 15:00;
- f) vi è condivisione circa l'opportunità di misurare la *performance p1* relativamente alle previsioni delle ore 15:00, anziché le 13:00, almeno fintantoché non saranno scorporati i consumi termoelettrici;
- la definizione di una soglia della penalità non fa venir meno il potere dell'Autorità di valutare le circostanze che hanno portato a prestazioni significativamente inferiori alle attese e le azioni più opportune da intraprendere.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario definire un sistema di incentivi operativo nel più breve tempo possibile, prevedendo, rispetto a quanto prospettato nell'ultima consultazione, la revisione dei livelli, in linea con le osservazioni richiamate sub a);
- in ragione di quanto rappresentato da Snam Rete Gas e richiamato sub b), sia opportuno prevedere, per il primo periodo di applicazione del regime di incentivazione, un livello asimmetrico tra i premi conseguibili e la penale massima applicabile, in modo che sia mantenuto costante l'interesse al miglioramento della prestazione ponendo comunque un limite al rischio posto in capo al responsabile del bilanciamento; in tale prospettiva sia opportuno confermare il valore massimo delle penali prospettato in consultazione;
- trattandosi di una prima applicazione, sia, altresì, necessario che gli incentivi siano definiti su base annuale, ma che siano ulteriormente soggetti a valutazione dopo il primo semestre, in modo tale che eventuali premi, relativi al secondo semestre, siano corrisposti coerentemente con gli sforzi organizzativi e gestionali intrapresi per garantire l'effettivo miglioramento delle *performance*;
- per quanto riguarda specificatamente la *performance p1*, tenendo conto di quanto rappresentato da Snam Rete Gas e richiamato sub c), sia opportuno prevedere un andamento lineare dell'incentivo in funzione della *performance*, determinando il livello base coerentemente con la prestazione media storicamente misurata;
- gli elementi opposti espressi da utenti e Snam Rete Gas in relazione ai livelli target delle *performance p2* e *p3* non aggiungano elementi decisivi all'analisi dell'Autorità illustrata nel documento 469/2016/R/gas, in quanto risultano sostanzialmente di natura qualitativa;
- la previsione di non riconoscere premi a Snam Rete Gas nel caso in cui non abbia effettuato azioni di bilanciamento attraverso il mercato, secondo quanto richiamato sub d), incentiverebbe azioni di bilanciamento non necessarie e dovrebbe essere accompagnata da un aumento del livello base;
- sia opportuno, anche alla luce delle esperienze internazionali, confermare per le *performance p2* e *p3* i livelli *base* e *target* prospettati in consultazione,

- prevedendo un rafforzamento dell'incentivo al miglioramento della *performance* complessiva attraverso l'introduzione di un fattore moltiplicativo;
- ulteriori integrazioni al sistema di incentivazione, quali quelli richiamati sub e) possono essere valutati a seguito del primo semestre di osservazione e di monitoraggio del funzionamento del nuovo regime di bilanciamento

## DELIBERA

1. di prevedere che:

- a) i parametri di cui all'Articolo 9 del TIB, per ciascun incentivo  $I1$ ,  $I2$ ,  $I3$  siano definiti, per il periodo 17 ottobre 2016 – 30 settembre 2017, nella tabella allegata al presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto al punto 2;
- b) l'ammontare complessivo  $Ic$  degli incentivi sia calcolato per il periodo di cui al comma 1, come:

$$Ic = \sum_1^{349} [I1_g + k_1 \cdot (I2_g + I3_g)]$$

$$k_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } (I2_g + I3_g) < 0 \\ 2,5 & \text{se } (I2_g + I3_g) \geq 0 \end{cases}$$

- c) la *performance p1* di cui al comma 9.2, lettera a), del TIB sia calcolata con riferimento alla previsione pubblicata alle ore 15:00 ciascun giorno per il giorno successivo g;
- d) ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo  $Ic$  di cui alla lettera b), i valori giornalieri di  $I1$ , se positivi, siano posti pari a zero qualora la previsione di cui al punto c) sia pubblicata in ritardo rispetto alla scadenza delle 15:00;
- e) il responsabile del bilanciamento entro il 31 gennaio 2017 trasmetta all'Autorità una relazione in cui sono illustrate le *performance* ottenute rispetto agli indicatori oggetto di incentivo, fornendo una valutazione comparata con le pratiche internazionali più avanzate; la relazione illustra altresì le azioni intraprese, anche di tipo organizzativo, per migliorare le *performance*; un aggiornamento della relazione è trasmesso entro il 31 luglio 2017;
- f) entro l'1 novembre del 2017 il responsabile del bilanciamento determini e comunichi all'Autorità e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: la Cassa) il valore dell'ammontare complessivo  $Ic$  di cui alla lettera b);
- g) entro il 15 novembre 2017 la Cassa versi a Snam Rete Gas, a valere sul conto oneri bilanciamento, l'ammontare complessivo  $Ic$  se positivo ovvero

- Snam Rete Gas corrisponda alla Cassa a favore del medesimo fondo l'importo pari al minore fra l'ammontare complessivo *Ic* e 5 (cinque) milioni di euro;
2. di prevedere che entro il 31 marzo 2017 l'Autorità, anche sulla base della relazione di cui al punto 1, lettera e), e dei risultati ottenuti nel miglioramento delle *performance* valuti la conferma dei valori dei parametri di cui al comma 1, lettera a);
  3. di prevedere che il responsabile del bilanciamento, nella pubblicazione dei valori di cui al Capitolo 9, paragrafo 1.1, del Codice di rete, distingua la previsione relativa ai punti che alimentano centrali termoelettriche dalla previsione relativa agli altri punti dei clienti direttamente allacciati;
  4. di prevedere che il responsabile del bilanciamento entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento formuli, in coordinamento con Terna, una proposta per la gestione delle previsioni e dei programmi dei consumi di gas del settore termoelettrico, prevedendo anche successivi aggiornamenti delle previsioni nel corso del giorno gas;
  5. di prevedere che qualsiasi comunicazione di previsione dei dati di prelievo effettuata dal responsabile del bilanciamento, riferita ai singoli utenti o all'intera rete, sia corredata di un opportuno "*time stamp*" che indica il giorno e l'ora esatta di pubblicazione;
  6. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas e alla Cassa;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*